



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 73 del 04/05/2012 -
Determinazione nr. 970 del 08/05/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di raccolta, essiccazione e commercializzazione di cereali.
Società CENTRO INTERCOMUNALE DI ESSICCAZIONE MAIS SACILE-FONTANAFREDDA SCA - stabilimento sito in Comune di Fontanafredda (PN), via Brigata Osoppo n. 176.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Centro Intercomunale di essiccazione mais Sacile-Fontanafredda SCA con sede legale e operativa in via via Brigata Osoppo n. 176 in comune di Fontanafredda (PN), ha presentato in data 29.12.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da modifica sostanziale per lo stabilimento sopra citato.

La società svolge l'attività di produzione di raccolta, essiccazione e commercializzazione dei cereali.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende effettuare, rispetto alla situazione autorizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 327 del 14.03.2003 e con Decreto n. 1417 del 07.09.2004, le seguenti modifiche sostanziali:

- installazione di un nuovo impianto per la pulitura del mais verde che darà origine al punto di emissione C8;
- installazione di un nuovo impianto per la pulitura del mais secco che darà origine al punto di emissione C9;
- eliminazione degli impianti che generano le emissioni esistenti e autorizzate come C5 e C6 (pulitura verde).

La società comunica di produrre emissioni diffuse provenienti da alcune fasi dell'attività con le relative misure di minimizzazione.

La domanda di autorizzazione, datata 29.12.2011, è pervenuta alla Provincia di Pordenone il 29.12.2011 ed è stata assunta al prot. n. 89478 del 29.12.2011.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 7939 del 31.01.2012 e con nota prot. n. 31223 del 10.04.2012 sono stati richiesti gli eventuali pareri di competenza al Comune di Fontanafredda ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Il Comune di Fontanafredda ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla domanda della società con nota datata 02.05.2012, anticipata tramite fax il 02.05.2012 e assunta al prot. n. 9453 del 02.05.2012.

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha espresso fornito alcun riscontro alla richiesta di cui sopra entro i termini ivi fissati.

I punti di emissione identificati come n. C1, C2, C3, C4 (essiccazione) autorizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 327 del 14.03.2003 e con Decreto n. 1417 del 07.09.2004, non vengono modificati.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è stata:

- Allegato B del dicembre 2011,
- Estratto CTR,
- Estratto di mappa catastale,
- Estratto PRGC ,
- Allegato 1 del dicembre 2011.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Tutela Ambientale.

4.Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della

Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 20.03.2012.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni indicate come:

- C1, C2, C3 e C4 (colonne essiccanti - ESISTENTI)
- C8 (pulitura mais verde - NUOVO)
- C9 (pulitura mais secco - NUOVO)

degli impianti esistenti e nuovi per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e smi e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

I punti di emissione identificati come da C10 a C28 (silos) presenti presso lo stabilimento non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi della definizione di emissione di cui all'art. 268 (silos da n. 9 a 16) e ai sensi dell'art 272 c. 5 del D.Lgs 152/06 e smi.

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Centro Intercomunale di essiccazione mais Sacile-Fontanafredda SCA con sede legale e operativa in via via Brigata Osoppo n. 176 in comune di Fontanafredda (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- C1, C2, C3 e C4 (colonne essiccanti - ESISTENTI),
- C8 (pulitura mais verde - NUOVO),
- C9 (pulitura mais secco - NUOVO).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione C8 (pulitura mais verde)	<i>Portata: 3500 m³/h Quota dal p.c.: 20 m</i>
Punto di emissione C9 (pulitura mais secco)	<i>Portata: 4500 m³/h Quota dal p.c.: 20 m</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione C1, (colonne essiccanti)	<i>Portata: 62500 m³/h Quota dal p.c.: 5.5 m</i>
--	---

Punto di emissione C2 (colonne essiccanti)	<i>Portata: 87500 m³/h Quota dal p.c.: 20 m</i>
Punto di emissione C3 (colonne essiccanti)	<i>Portata: 62500 m³/h Quota dal p.c.: 5.5 m</i>
Punto di emissione C4 (colonne essiccanti)	<i>Portata: 87500 m³/h Quota dal p.c.: 20 m</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	350 mg/Nm ³

- b) I nuovi impianti (punti di emissione C8 e C9) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti (punto di emissione C8 e C9) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti (punti di emissione C8 e C9) è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifici un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del

funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime dei nuovi impianti (punti di emissione C8 e C9), la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da tutti gli impianti autorizzati (C1, C2, C3 e C4). Per i punti di emissione C1, C2, C3 e C4 deve essere effettuato un solo campionamento. Per questi ultimi le emissioni sono considerate conformi al valore limite se la concentrazione, calcolata come media dei 4 campionamenti non supera i valori limite di emissione. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo..
6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259 :2008	Misurazione di emissione da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
D.M. 25 agosto 2000	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .
UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NO _x) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
8. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti..
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla Società, al Comune di Fontanafreda e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 08/05/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 08/05/2012 00:32:50

IMPRONTA: 0CE2DF7E9BC229AE5AB6AFB29BFB53AAC609ADF7637A53066D09B0834C326009
C609ADF7637A53066D09B0834C326009754C50E5243988078ABC2D2077353415
754C50E5243988078ABC2D2077353415F835D2B509DC0DFEB761FACC3E7C4CB3
F835D2B509DC0DFEB761FACC3E7C4CB3982883593DE38AA1D04C2390A04A7378